



STATUTO

LA TENDA DI DAVIDE ODV

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita con sede in Fontanafredda, Via Guerrazzi, 3/B – Cap. 33074, l'Associazione non riconosciuta di volontariato che assume la denominazione “**La Tenda di Davide OdV**” di seguito detta “Associazione”.

2. L'Associazione è costituita tempo indeterminato.

3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea degli associati con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

2. Essa opera prevalentemente nel territorio della Repubblica Italiana ma potrà svolgere anche attività di solidarietà internazionale.

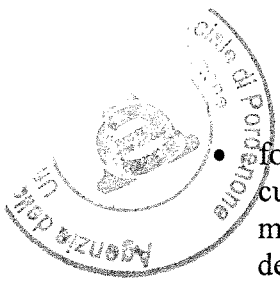
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4

Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione perseguirà i seguenti scopi:

- proporre, sostenere e garantire assistenza morale, sociale, economica, psicologica, nei confronti della comunità ed in particolare verso i soggetti più fragili, compresa la beneficenza in qualunque forma anche attraverso azioni solidali, missionarie, culturali e ricreative, sia in Italia che all'estero, ispirandosi ai principi evangelici;

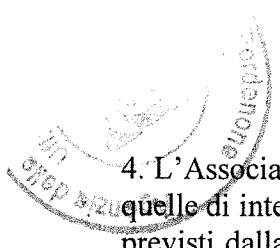


- formulare proposte e favorire la collaborazione con gli Enti pubblici per tutte le attività di cui sopra, per l'elevazione dell'attività umana, per la tutela dei diritti civili ed in particolar modo quelli delle persone più fragili anche attraverso la promozione della figura dell'Amministratore di Sostegno volontario;
- promuovere, organizzare o gestire attività di solidarietà, strutture sociali, socio-sanitarie ed assistenziali, anche in convenzione con Enti pubblici;
- mettere a disposizione le proprie risorse materiali e immateriali, collaborando con altre realtà che perseguono gli stessi scopi e sempre in forma di volontariato e senza assumere alcun tipo di compenso;
- progettare, realizzare o condurre beni mobili, immobili e strutture, per il raggiungimento delle finalità statutarie.

2. L'Associazione può svolgere una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D. Lgs. n. 117/17 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati :

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano fini compatibili con quelli propri conformandosi alle norme, direttive, statuti e regolamenti delle associazioni a cui si aderisce o con cui stipulerà rapporti di affiliazione.



4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 1. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 2. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 3. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 4. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. L'Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi associati sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.



Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ad eccezione che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. **"La Tenda di Davide OdV"** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o dagli associati appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

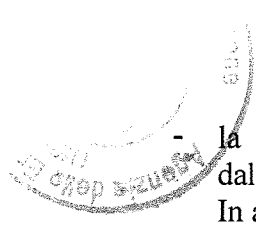
Ammissione

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. All'Associazione **"La Tenda di Davide OdV"** possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dalla stessa, nonché gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

3. L'ammissione degli associati ordinari viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;



- la disponibilità spazio temporale a svolgere le attività di volontariato programmate dall'Associazione, che ha effetto con il versamento della quota associativa.

In assenza della sottoscrizione da parte del volontario dell'impegno a svolgere regolarmente le attività di volontariato programmate, la domanda non potrà essere accolta.

4. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati in conformità con il Regolamento interno e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi e di approvare il bilancio d'esercizio;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi mediante la presa visione diretta presso la sede dell'Associazione e previa presentazione di una richiesta scritta;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11
Doveri

1. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro;
- svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
- prestare le attività nell'ambito associativo con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
- di tenere un comportamento improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà verso gli altri associati, e verso quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa.
- provvedere al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l'iscrizione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo recesso od esclusione. Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta della sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

3. L'associato che non abbia versato la quota associativa entro l'anno solare di competenza, non abbia sottoscritto entro il 31 gennaio l'impegno annuale a svolgere le attività di volontariato programmate dall'Associazione o che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dall'Organo di amministrazione.

In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.26. L'associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Revisore dei conti o collegio nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31c.1 del D.Lgs.n.117/2017

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 Composizione dell'assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ma non è consentito il cumulo di più deleghe.
5. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Art. 15 Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, (lettera semplice, fax, email o avviso di convocazione esposto in sede), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10° (un decimo) degli associati; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere resa nota mediante affissione presso la sede dell'Associazione o recapitata agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto.

3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati in carica presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

5. L'Assemblea può essere svolta anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento degli associati e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali gli associati potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'Assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea se palese, o in differita mediante voto elettronico per le votazioni a scrutinio segreto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

Art. 18
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19
Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione e dei Revisori dei conti;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Organo di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e la relazione delle attività svolte e dei programmi futuri;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;

in sede straordinaria:

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto con la maggioranza qualificata (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione.

Art. 20
L'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiori a 3 e non superiori a 9 eletti dall'Assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo Statuto o dall'Assemblea.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

4. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto, (lettera semplice, fax, email o avviso di convocazione esposto in sede), contenente l'ordine del giorno, reso noto mediante affissione presso la sede dell'Associazione o recapitato a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

7. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

8. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario.

9. E' altresì consentita l'adunanza dell'Organo di amministrazione e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione dell'Organo di amministrazione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'Organo di amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- elegge il Presidente;
- elegge il Vicepresidente con funzioni vicarie;
- assume il personale;
- nomina il Segretario;
- nomina il Direttore;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi associati, le eventuali esclusioni, ratifica i recessi;
- delibera sulle convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e ne determina anche le modalità di attuazione.

Oltre all'amministrazione dell'Associazione, è di competenza dell'Organo di amministrazione ogni altra incombenza non attribuita all'Assemblea dallo Statuto o da disposizioni legislative.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente nel compiere gli atti giuridici o a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte con gli stessi poteri dal Vicepresidente.

Art. 23
Il Segretario e il Direttore

1. L'Associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione, anche tra i non associati, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

2. In caso di necessità, l'Associazione potrà avvalersi della figura del Direttore nominato dall'Organo di amministrazione, il quale partecipa alle sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto. Le mansioni e competenze sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 24
Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

1. Il controllo contabile è esercitato da un Revisore o Collegio dei revisori dei conti eletti dall'Assemblea anche tra non associati. Nel secondo caso è costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

3. Il Revisore o Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

4. Il Collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 25
l'Organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.



Titolo V

Il bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c.1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. I bilanci consuntivo e preventivo vengono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio d'esercizio annuale può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio d'esercizio annuale debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ad eccezione che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 27

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 28

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4.Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5.La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6.L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 29 Lavoratori

1.L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2.In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 30 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo Legale Rappresentante.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 31 Regolamento interno e collegio arbitrale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte me non vi abbia provveduto.

Art. 32

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 33

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Fontanafredda, 22/02/2021

Il Presidente

Dennis Fontana



Il Segretario

Mauro Bertoia

